REGOLAMENTO (CEE) N. 327/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1981

che rettifica il regolamento (CEE) n. 3102/80 per quanto riguarda taluni titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha istituito, in virtù del regolamento (CEE) n. 3102/80 (3), recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 (4) un termine di riflessione per il rilascio di taluni titoli di esportazione ; che tale disposizione è stata erroneamente applicata a tutti i prodotti della sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune, alcuni dei quali non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ; che la rettifica di tale disposizione deve avere effetto dalla data d'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3102/80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3102/80 è rettificato come segue :

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 2042/75 :

"*Articolo 9 quinto*

1. I titoli di esportazione per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 1, 23.07 B I a) 2, 23.07 B I b) 1, 23.07 B I b) 2, 23.07 B I c) 1 e 23.07 B I c) 2 della tariffa doganale comune, che implicano la fissazione in anticipo della restituzione, sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda, sempreché non sia presa, durante questo periodo, una misura di sospensione della fissazione in anticipo delle restituzioni.

2. Per quanto riguarda il titolo di esportazione rilasciato in conformità del paragrafo 1, la durata di validità è calcolata a partire dal giorno del suo effettivo rilascio" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 60.
(4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.